



Nota Informativa



Atto n. 1165

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11

Titolo IV - Politiche per le famiglie

Relazione di ritorno da clausola valutativa

Anno 2016

La presente Nota Informativa illustra il contenuto della relazione di ritorno da clausola valutativa, relativa al Titolo IV del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali (Politiche per le famiglie) approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 486 del 8/05/2017 e relativa all'anno 2016.

La legge regionale in sintesi

Con il Titolo IV del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali “Politiche per le famiglie”, la Regione si pone come finalità la **valorizzazione del nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuovendo e sostenendo la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli** (art. 296, comma 2).

In particolare, la legge regionale intende favorire:

- la predisposizione di programmi per la famiglia nelle **situazioni di vulnerabilità o disagio** e per il sostegno ai compiti di cura delle persone disabili, anziane e non autosufficienti;
- la tutela del **benessere dei nuclei familiari**, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ai nuclei monogenitoriali, alle famiglie con situazioni di criticità;
- il supporto all'**inserimento ed al reinserimento nel mondo del lavoro** delle persone che si sono dedicate al lavoro di cura familiare;
- l'armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale;
- la valorizzazione del ruolo dell'**associazionismo familiare** nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi alla persona.

Per il raggiungimento di tali finalità, sono previsti inoltre una serie di servizi ed interventi specifici:

- servizi di assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia (art. 299);
- sostegno alle famiglie vulnerabili e maggiormente esposte al rischio di povertà (art. 300);
- misure per le famiglie in condizione di disagio sociale, economico e relazionale (art. 301);
- interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie (art. 302);

- interventi per diritto allo studio (art. 303);
- interventi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo (art. 304);
- sostegno all'adozione e all'affidamento familiare (art. 305);
- sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare (artt. 307-312).

Il quadro istituzionale-organizzativo di riferimento per l'attuazione di questi interventi è delineato, dagli articoli 265 e successivi del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali (come modificato dalla l.r. n. 10/2016) con i quali **si identifica nella Zona sociale, l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei servizi sociali** territoriali. I comuni appartenenti ad una medesima Zona sociale, attraverso la stipula di un'apposita Convenzione, conferiscono la delega per l'esercizio associato delle funzioni in materia di politiche sociali al Comune capofila della Zona, che opera in luogo e per conto dei comuni, con possibilità di porre in essere atti di rilevanza esterna.

La clausola valutativa

La clausola valutativa - contenuta nell'articolo 407 del Testo Unico - prevede che la Giunta regionale, **entro il 31 ottobre di ogni anno**, trasmetta all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. In particolare la relazione deve contenere dati e informazioni riguardanti:

- a) **gli interventi per le famiglie vulnerabili realizzati;**
- b) **gli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio;**
- c) **gli interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie.**

Tali punti richiamano in maniera specifica gli interventi di cui agli articoli 300, 301 e 302 del T.U.

Le **relazioni in risposta alla Clausola valutativa** trasmesse dalla Giunta regionale sono finora tre:

- la prima relazione, approvata con DGR n. 1308 del 29/10/2012, era riferita agli interventi attuati dalla Giunta regionale nel **biennio 2011-2012** (immediatamente successivi all'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 5/2011 che stabilisce le modalità di accesso e le tipologie degli interventi). Tali interventi erano stati realizzati attraverso lo stanziamento di € 1.500.000.
- la seconda relazione, approvata con delibera n. 30 del 18/01/2016, ha descritto l'utilizzo delle risorse stanziato nel **triennio 2013-2015** e la rendicontazione degli interventi messi in atto dalle Zone sociali nell'anno 2014.
- la terza relazione, approvata con delibera n. 486 del 08/05/2017, che costituisce l'Atto n. 1165 a cui si riferisce la presente Nota, e che dovrebbe aggiornare il panorama delle informazioni all'anno **2016**.

Gli interventi a favore delle famiglie vulnerabili (art. 300)

L'art. 300 del Testo Unico prevede che la Regione “promuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori, tra i quali l'elevato numero di figli, sono più vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà”.

Si tratta di un intervento rivolto alle famiglie ombre che pur non vivendo uno stato di grave difficoltà, si trovano di poco al di sopra della soglia di povertà e faticano a sostenere il peso ordinario della gestione familiare. Si tratta di famiglie per cui **l'insorgere di un qualsiasi evento inatteso di carattere negativo, è sufficiente per mettere la famiglia in situazione di estrema difficoltà**. Le modalità di attuazione di tali interventi sono contenute nel Regolamento regionale n. 5/2011.

In particolare, l'art. 2 del Regolamento individua tre indicatori di vulnerabilità della famiglia, così riassumibili:

- un indicatore relativo alla **composizione del nucleo familiare**;
- un indicatore relativo allo **status economico della famiglia** (in termini di reddito ISEE).
- un indicatore **dell'insorgenza delle situazioni di rischio** (malattia, condizione di non autosufficiente, perdita del lavoro, scomposizione del nucleo, ecc...).

Ai fini dell'erogazione degli interventi si prevede un modello organizzativo che affida alla **Regione** i compiti di regia e di coordinamento e agli **Uffici di cittadinanza dei comuni** le attività di informazione, verifica dei requisiti, nonché la definizione del contratto di sostegno per ciascun nucleo familiare beneficiario.

Le risorse stanziare vengono ripartite tra le diverse Zone sociali, sulla base di tre indicatori di carattere socio-demografico:

- il numero di famiglie residenti complessivamente sul territorio;
- numero di famiglie con minori
- numero di famiglie con quattro o più componenti.

Gli interventi che possono essere erogati, anche in maniera cumulativa, sono ricompresi tra:

- a) erogazione economica a fronte di spese sostenute per i beni e servizi essenziali della persona e della famiglia, opportunamente documentate e rendicontate;
- b) agevolazioni per tariffe e/o costi correlati al godimento di servizi quali:
 - servizi idrici integrati;
 - gas per uso domestico e riscaldamento;
 - energia elettrica;
 - servizio di igiene ambientale o rifiuti solidi urbani;
- c) agevolazioni, tramite convenzioni con produttori e distributori per:
 - costi sostenuti per la fruizione di servizi di aiuto alla persona, quali minori o anziani non autosufficienti;
 - costi per l'ingresso o la frequenza nel circuito dell'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli;
 - integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l'accesso all'alloggio in locazione;
 - agevolazioni per spese mediche e sanitarie e costi sostenuti per alimenti e presidi per la prima infanzia;
 - accesso al prestito sociale d'onore;
 - sostegno economico per l'attuazione di percorsi di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.

L'entità dell'intervento economico riconosciuto dipende dalla fascia di reddito ISEE della famiglia:

- da euro 300 a euro 800 con ISEE fino a 9.500 euro;
- da euro 300 a euro 500 con ISEE superiore a 9.500 euro.

In particolari circostanze, debitamente motivate e documentate dal servizio pubblico competente per territorio, l'entità dell'intervento può essere elevata fino ad un massimo di 1.000 euro.

Per finire, il Regolamento regionale prevede (art. 10) che ciascuna Zona sociale trasmetta alla Giunta regionale, **con cadenza semestrale**, i dati riguardanti alle domande pervenute, alle caratteristiche delle famiglie prese in carico, agli interventi erogati e ai tempi di evasione delle domande.

Interventi per le famiglie in condizioni di grave disagio (art. 301)

Oltre agli interventi di cui all' articolo 300, la Regione prevede specifiche misure per la famiglia in condizione di particolare disagio sociale, economico e relazionale.

In tal senso, la Regione promuove iniziative per consentire la modulazione e la flessibilità oraria delle prestazioni lavorative in base alle esigenze derivanti dai compiti di cura e supporto, anche economicamente, la costituzione di strutture di tipo familiare per l'accoglienza temporanea di donne e bambini vittime di violenza o in condizione di grave disagio.

Interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie (art. 302)

L'articolo 302 del Testo Unico prevede la Regione promuova **politiche abitative per la famiglia**, con particolare riferimento ai nuclei familiari meno abbienti, mediante l'ampliamento dell'offerta di alloggi a canone contenuto, il sostegno economico per i canoni di locazione e l'intervento per l'insorgere di imprevedibili esigenze abitative, oltre ad interventi volti a sostenere le famiglie di nuova formazione e le giovani coppie, sempre nell'ambito della normativa regionale di settore (legge regionale 28 novembre 2003, n. 23).

Le risorse finanziarie

L'articolo 356 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali, stabilisce che le risorse del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali provengono:

- a) dal Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di cui alla L. 328/2000;
- b) dal Fondo sociale regionale (FSR);
- c) dal Fondo sociale degli enti locali;
- d) dai Fondi sociali di settore.

Inoltre, i comuni istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali previsti nella presente legge un Fondo sociale unico zonale degli enti locali.

In particolare l'articolo 357 del T.U. stabilisce che il Fondo sociale regionale è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è ripartito tra le 12 Zone sociali attraverso un atto di programmazione della Giunta regionale, da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base di alcuni **criteri di riparto**:

- a) almeno l'85% in proporzione all'**ammontare della popolazione residente** e di altri elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con propri atti, a seconda delle specifiche aree di intervento;
- b) una quota, compresa tra il 3% e il 10%, destinata alle finalità all'affidamento e all'**inserimento lavorativo delle persone svantaggiate** (articolo 343, commi 2 e 3 del T.U.);
- c) una percentuale non superiore al 5% è destinata dalla Giunta regionale **all'attività di programmazione sociale della Regione** e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della L. 328/2000 (promozione e coordinamento di azioni di assistenza tecnica, sperimentazione di modelli innovativi di servizi, promozione di metodi per il controllo di gestione e di valutazione dell'efficacia degli interventi, predisposizione di piani di formazione per il personale).

Infine la Norma finanziaria del Testo Unico (articolo 408, comma 3) stabilisce che al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 300-306, relativi alle politiche per le famiglie, si provvede con le risorse già previste dalle specifiche leggi regionali di settore e con le eventuali risorse statali e/o del POR FSE ad essi destinate in materia di servizi sociali, tutela della salute, non autosufficienza, politiche alloggiative, servizi socio-educativi prima infanzia, formazione, diritto allo studio e prestito sociale d'onore.

La relazione di ritorno (DGR n. 486/2017)

La relazione trasmessa dalla Giunta regionale in risposta alla clausola valutativa riporta principalmente il contenuto della deliberazione n. 1048 del 19/09/2016, riguardante la programmazione ed il riparto delle risorse del Fondo sociale regionale (FSR) per l'anno 2016, nonché al riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) che ha assegnato alla Regione Umbria € 4.639.093,47 sempre relativamente all'anno 2016.

La Tabella 1 mostra la ripartizione del FNPS, secondo i macro livelli, gli obiettivi di servizio e le aree di intervento, come previsto dall'articolo 3, commi 2 e 4 del Decreto Interministeriale di riparto alle regioni.

Nella Tabella 2 sono invece illustrata la ripartizione complessiva delle risorse del FNPS e del Fondo Sociale regionale secondo i criteri previsti dalla L.R. 11/2015 e dei vincoli per aree di intervento fissate dal decreto interministeriale.

Da questi dati si evince come le risorse destinate a coprire gli interventi a favore delle famiglie in condizione di grave disagio (art. 300), ammontano per il 2016 ad € 281.769,23, tutte a valere sul Fondo sociale regionale. Tali risorse sono state ripartite alle Zone sociali secondo i seguenti criteri:

- - 50% criterio demografico di cui:
 - a) 40% popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT,
 - b) 10% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT,
- - 50% criterio sociale sulla base dell'incidenza delle famiglie 'appena povere', i cui dati più recenti sono estrapolati dal Quinto Rapporto sulla povertà in Umbria, AUR – 2012.

La Tabella 3 mostra la ripartizione delle risorse alle Zone sociali, per le tre macro aree di intervento (Minori, Famiglie vulnerabili ed Uffici di cittadinanza) impegnate e liquidate con Determinazione dirigenziale n. 9601 del 10/10/2016.

Tabella 1. Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, anno 2016, spettanti alla Regione Umbria

MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO			
		Responsabilità familiari	Disabilità e Non autosuff.	Povertà ed Esclusione sociale	TOTALE
1. Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale	Accesso			25.000,00	25.000,00
	Presa in carico	50.000,00		375.000,00	425.000,00
	Pronto intervento sociale				0,00
2. Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio	Assistenza domiciliare	100.000,00	300.000,00	400.000,00	800.000,00
	Servizi di prossimità				0,00
3. Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari	Asili nido ed altri servizi per la prima infanzia				0,00
	Centri diurni ed altri servizi territoriali comunitari	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4. Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità	Comunità/Residenze a favore di minori e persone con fragilità	300.000,00	250.000,00	30.000,00	580.000,00
5. Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito	Interventi/misure per facilitare l'inclusione e l'autonomia		700.000,00	189.093,47	889.093,47
	Misure di sostegno al reddito	270.000,00	100.000,00	1.150.000,00	1.520.000,00
TOTALE		920.000,00	1.450.000,00	2.269.093,47	4.639.093,47

Fonte: DGR n. 1048/2016 – Allegato 2

Tabella 1. Macro-aree di intervento e finanziamenti del FSR e del FNPS. Anno 2016

FONDO SOCIALE REGIONALE (art. 357 Legge regionale 09/04/2015, n. 11) e FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (art. 20 l. 286/2000)- anno 2016					
	AREA DI INTERVENTO	FNPS 2016	FSR 2016	TOTALE	
		risorse	risorse	risorse	inc% sul tot
MACRO-AREE	minori	€ 850.000,00	€ 751.384,62	€ 1.601.384,62	17,44
	anziani	€ 580.000,00	€ 281.769,23	€ 861.769,23	9,38
	disabili	€ 1.450.000,00		€ 1.450.000,00	15,79
	famiglie povere e vulnerabili	€ -	€ 281.769,23	€ 281.769,23	3,07
	povertà	€ 1.400.000,00	€ 657.461,54	€ 2.057.461,54	22,40
	immigrati (SOMME DA RIPARTIRE CON ALTRO ATTO)	€ 250.000,00		€ 250.000,00	2,72
	non autosufficienza € 1.000.000,00 del FSR (da ripartire CON ALTRO ATTO ai sensi Capo V del TU)		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	10,89
SOSTEGNO GESTIONE ASSOCIATA rete degli Uffici della cittadinanza			€ 1.080.115,38	€ 1.080.115,38	11,76
Quota del FSR del 3% pari ad € 97.500,00 riservata alle finalità di cui all'art. 343, l.r 11/2015 (ripartite CON ALTRO ATTO)			€ 97.500,00	€ 97.500,00	1,06
Quota del FSR di € 100.000,00 riservata per misura/interventi sociali, emergenze sociali aree interessate dal sisma agosto 2016 (in attuazione della DGR 1002 del 06/09/2016)			€ 100.000,00	€ 100.000,00	1,09
QUOTA A GESTIONE REGIONALE	sperimentazione di servizi innovati, programmi di valenza regionale, interventi di area sociale, monitoraggio, valutazione, percorsi di ricerca, funzioni di coord. program. Zonale, percorsi per autorizzazione e accreditamento e vigilanza	€ 109.093,47	€ 294.623,33	€ 403.716,80	4,40
TOTALE		€ 4.639.093,47	€ 4.544.623,33	€ 9.183.716,80	100,00

Fonte: DGR n. 1048/2016 – Allegato 1

Tabella 3. Riparto del Fondo sociale regionale per macro-aree di intervento e Zona sociale. Anno 2016

Zona sociale	Area Minori	Area Famiglie Vulnerabili	Uffici Cittadinanza	Totale risorse trasferite
Zs 1- Città di Castello	€ 65.872,92	€ 24.430,49	€ 123.441,76	€ 213.745,17
Zs 2- Perugia	€ 169.805,74	€ 61.888,21	€ 154.302,20	€ 385.996,15
Zs 3- Assisi	€ 54.139,66	€ 19.737,09	€ 61.720,88	€ 135.597,63
Zs 4- Marsciano	€ 49.671,14	€ 16.327,39	€ 61.720,88	€ 127.719,41
Zs 5- Panicale	€ 49.040,37	€ 18.449,97	€ 92.581,32	€ 160.071,67
Zs 6- Norcia	€ 9.576,27	€ 3.868,61	€ 30.860,43	€ 44.305,31
Zs 7- Gubbio	€ 45.451,54	€ 17.564,64	€ 92.581,32	€ 155.597,50
Zs 8- Foligno	€ 84.148,59	€ 31.620,93	€ 123.441,76	€ 239.211,27
Zs 9- Spoleto	€ 38.731,18	€ 15.198,71	€ 61.720,88	€ 115.650,77
Zs 10- Terni	€ 109.384,93	€ 42.501,88	€ 154.302,20	€ 306.189,01
Zs 11- Narni	€ 42.776,30	€ 16.876,25	€ 61.720,88	€ 121.373,43
Zs 12- Orvieto	€ 37.088,97	€ 13.305,06	€ 61.720,87	€ 112.114,90
TOTALE	€ 755.687,61	€ 281.769,23	€ 1.080.115,38	€ 2.117.572,22

Per quanto riguarda le risorse a favore delle famiglie in condizione di grave disagio (art. 301) la relazione della Giunta regionale riporta gli stanziamenti complessivi (FNPS e FSR) secondo le macro aree individuate dalla delibera di riparto:

1. AREA minori: € 1.601.384,62
2. AREA persone anziane: € 861.769,23
3. AREA persone con disabilità: € 1.450.000,00
4. AREA povertà: € 2.057.461,54
5. AREA immigrazione: € 250.000,00

La programmazione di tali risorse ha tenuto conto anche dell'avvio del SIA – *Sostegno Inclusione Attiva*, ai sensi del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016 e delle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva”. In tal senso, è assicurata una priorità all’utilizzo delle risorse del FNPS per il rafforzamento dei servizi per la presa in carico, valutazione dei bisogni ed accompagnamento e per gli interventi di contrasto alla povertà. Tali servizi sono svolti in Umbria dalla rete degli Uffici della cittadinanza (in totale 35 sull'intero territorio regionale) presenti in ciascuna Zona sociale.

La relazione non contiene invece informazioni relativamente agli interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie (art. 302).

Osservazioni

La clausola valutativa prevede l'invio di una relazione con cadenza annuale, riferita agli interventi messi in atto nell'anno immediatamente precedente. La scadenza prevista è piuttosto inoltrata (mese di ottobre), proprio per consentire alla Giunta regionale di raccogliere i dati sull'attuazione degli interventi realizzati nel corso dell'anno precedente da tutte le Zone sociali e di procedere alla loro aggregazione. Tuttavia, come viene rilevato dalla stessa relazione, i dati dei risultati raggiunti dalle zone sociali, relativi alle risorse trasferite nel 2015 (DGR n. 948 del 03/08/2015), pari a 480.000,00 Euro, non sono ancora stati resi disponibili dai comuni capofila, per cui la rendicontazione degli interventi si ferma all'anno 2014.

L'istruttore
Nicola Falocci